

FOGLIO INFORMATIVO CONTO CORRENTE ORDINARIO
NORME PER LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI

INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO

ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S.P.A. - IBL BANCA

Sede sociale in Roma Via Campo Marzio 46 00186 ROMA - Capitale Sociale € 12.500.000 interamente versato - Riserve al 30/04/2009 € 3.380.449
Capogruppo del Gruppo Bancario IBL Banca iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari al n.3263.1
Iscritto all'Albo delle Banche al n. 5578 - ABI: 3263.1 CAB: 03200
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Registro Imprese RM 354/27 - CCIAA Roma 43658 - Codice Fiscale 00452550585 - www.iblbanca.it - email:info@iblbanca.it - n. fax: 06/6845955

CARATTERISTICHE DELL'OPERAZIONE / SERVIZIO

PRODOTTO

Conto Corrente di Corrispondenza – “CONTO SVILUPPO”

DESTINATARI

La presente tipologia di conto corrente è destinata a qualsiasi tipologia di Cliente.
Per i Clienti rientranti nella categoria “Consumatori” è previsto per lo stesso prodotto un apposito foglio informativo.

DEFINIZIONE E FUNZIONE ECONOMICA

Il conto corrente è un contratto con il quale la Banca svolge un servizio di cassa per conto del Cliente, custodendone il denaro e mantenendolo nella disponibilità dello stesso.

Il Cliente può effettuare:

- I versamenti di contante e/o di assegni;
- II ricevere bonifici e giroconti;
- III effettuare prelievamenti;

IV trarre assegni e disporre pagamenti per utenze varie, bonifici e giroconti, nei limiti del saldo disponibile.

Le relative operazioni sono registrate anche al fine del periodico invio dell'estratto conto.

Sul conto corrente possono essere regolate anche altre operazioni bancarie, quali ad esempio, i depositi, le aperture di credito, i mutui, le carte di credito e di debito, gli incassi ed i pagamenti. Per queste operazioni si rinvia a quanto di seguito indicato e ai relativi fogli informativi.

SERVIZI OFFERTI DALLA BANCA E COLLEGATI AL RAPPORTO DI CONTO CORRENTE

Al conto corrente bancario sono collegati i seguenti servizi offerti dalla Banca:

- pagamento con assegni bancari;
- pagamento delle utenze;
- addebito per utilizzo carte di credito;
- addebito/accredito bonifici;
- pagamento fatture, effetti commerciali e non;
- tutti gli altri ordini permanenti di addebito/accredito.

IMPORTO

Il Cliente è tenuto ad effettuare i prelievi entro il limite del saldo liquido del conto; in presenza di fido, l'utilizzo è consentito entro l'importo autorizzato.

DURATA

Fino al recesso di una delle parti.

ESTINZIONE

La Banca può recedere dal contratto dandone comunicazione al Cliente, con preavviso di almeno 60 giorni rispetto alla data di efficacia, senza alcun onere per il Cliente.

Il Cliente può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza preavviso, senza penalità e senza spese di chiusura del conto.

Il conto corrente sarà chiuso definitivamente entro 5 giorni dalla data di efficacia della comunicazione di recesso.

LIQUIDAZIONE COMPETENZE

Tutti i rapporti vengono chiusi contabilmente, di regola, alla fine di ogni trimestre solare.

PERIODICITÀ INVIO ESTRATTO CONTO

Di regola trimestrale.

COINTESTAZIONE

Quando il conto è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, le disposizioni sul conto stesso potranno essere effettuate da ciascun intestatario separatamente con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari.

RISCHI TIPICI
VARIAZIONI CONDIZIONI

La possibilità di variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi d'interesse ed altre commissioni e spese del servizio) In tal caso il Cliente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 60 giorni dalla comunicazione di variazione.

RISCHIO DI CAMBIO

Non presente in quanto il conto corrente è denominato in euro.

ACCREDITI SALVO BUON FINE

L'accredito di assegni e altri titoli similari è effettuata salvo buon fine, con conseguente possibilità di non poter disporre degli importi accreditati sul conto prima della maturazione della disponibilità.

RISCHIO DI CONTROPARTE

A fronte di questo rischio è prevista una copertura, nel limite d'importo di **Euro 103.291,38** per ciascun depositante, delle disponibilità risultanti sul conto, per effetto dell'adesione della Banca al sistema di garanzia dei depositi (fondo interbancario di tutela dei depositi).

ASSEGNI

Utilizzo fraudolento da parte di terzi del libretto degli assegni, nel caso di smarrimento e sottrazione, e di eventuali atti dispositivi apparentemente riferibili al Cliente. Va osservata, pertanto, la massima attenzione nella custodia del libretto degli assegni e dei relativi moduli di richiesta.

CENTRALE ALLARME INTERBANCARIA

La traenza di assegni bancari che risultino senza provvista al momento della presentazione al pagamento, determina la conseguente iscrizione del Cliente nella Centrale d'Allarme Interbancaria, istituita presso la Banca d'Italia, qualora non intervenga il pagamento ai sensi della normativa vigente.

CONTO NON MOVIMENTATO

Qualora il conto non abbia avuto movimenti da oltre un anno e presenti un saldo creditore non superiore a 258 euro la Banca avrà la facoltà di risolvere il contratto senza necessità di alcuna comunicazione da parte della stessa e cesserà di corrispondere i relativi interessi, di addebitare le spese di gestione e di inviare estratti conto.

CONDIZIONI ECONOMICHE APPLICATE
ELEMENTI FINANZIARI DELL'OPERAZIONE
CONDIZIONI ECONOMICHE APPLICABILI
INTERESSI

TASSO CREDITORE ANNUO LORDO	0,5000%
TASSO CREDITORE ANNUO EFFETTIVO (al lordo della ritenuta fiscale)	0,5009%
RITENUTA FISCALE	27,00%

FIDI E SCONFINAMENTI

TASSO DEBITORE ANNUO NOMINALE	9,1250%
TASSO DEBITORE ANNUO EFFETTIVO Per scoperti di valuta o saldi debitori nel limite di fido	9,4420% in ogni caso non superiore al TEGM ai fini della legge sull'usura aumentato del 50%
TASSO DEBITORE ANNUO NOMINALE	13,1250%
TASSO DEBITORE ANNUO EFFETTIVO Per scoperti di valuta o saldi debitori su conti non affidati o eccedenti il fido	13,7852% in ogni caso non superiore al TEGM ai fini della legge sull'usura aumentato del 50%

COMMISSIONI DI MASSIMO SCOPERTO (CMS)

Applicabile nei casi in cui sia stato concesso un affidamento su conto corrente ed al contempo il saldo su detto conto corrente presenti uno scoperto continuativo di almeno 30 giorni consecutivi

0,375%
COMMISSIONE PER MESSA A DISPOSIZIONE DEI FONDI

In alternativa alla CMS è possibile optare per il sostenimento di un costo fisso dovuto per la messa a disposizione dei fondi relativi all'affidamento concesso. Detta commissione, commisurata all'importo totale dell'affidamento concesso, è indipendente dal suo effettivo utilizzo

Max 1% dell'Importo Affidato
PENALE PER SCONFINO DELL'AFFIDAMENTO CONCESSO

Può essere addebitato un importo fisso a titolo di penale qualora, in caso di affidamento, il saldo conto del conto corrente evidenzi un sconfinamento superiore all'importo dell'affidamento concesso. Tale penale è indipendente dai giorni e dall'importo dello sconfinamento

Euro 15,00
PENALE PER PASSAGGIO A DEBITO SU CONTO NON AFFIDATO

Applicabile nel caso che il conto in assenza di fido concesso passi da un saldo a credito ad un saldo a debito nel trimestre

Euro 15,00
SPESE PER OPERAZIONI DI AUTORIZZAZIONE E FORZATURA PER L'UTILIZZO DI SOMME IN CASO DI INDISPONIBILITÀ SUL CONTO

Per le operazioni di importo pari o superiori a Euro 500,00

Euro 1,00
CAPITALIZZAZIONE INTERESSE E COMPETENZE

PERIODICITÀ CAPITALIZZAZIONE INTERESSI CREDITORI E DEBITORI
Base calcolo per interesse anno civile – 365 giorni

Trimestrale
COMMISSIONI E SPESE

CANONE MENSILE DI TENUTA CONTO
Comprensivo del costo delle prime 30 operazioni trimestrali

Euro 4,00

SPESE PER OPERAZIONE Dopo le prime 30 operazioni trimestrali comprese nel canone mensile	Euro 0,90
SPESE PER INVIO ESTRATTO CONTO I richiesto allo sportello per le ultime 10 operazioni II inviato al domicilio con periodicità trimestrale III inviato al domicilio con periodicità inferiore al trimestre IV richiesta duplicato e/o storico per ogni trimestre o frazione	Euro 1,00 Compreso nel canone mensile Euro 3,00 Euro 10,00
SPESE PER PRODUZIONE ED INVIO CONTABILI A DOMICILIO	Euro 1,05
SPESE PER INVIO COMUNICAZIONI PERIODICHE ED AGGIORNAMENTO DOCUMENTO DI SINTESI	Euro 1,20
SPESE ANNUALI PER IMPOSTA DI BOLLO SU ESTRATTO CONTO I persone fisiche II persone giuridiche	Secondo Tariffa in vigore Secondo Tariffa in vigore
RECUPERO SPESE PER RICHIESTE DI DUPLICATI PER CONTO CLIENTELA (per singolo documento) I riproduzione assegni o documenti contabili direttamente presso la filiale di IBL Banca II riproduzione assegni o documenti contabili presso l'archivio o altra struttura Centrale III altre richieste che comportano ricerche di archivio per ogni ora/uomo impiegata	Euro 5,00 Euro 12,50 Euro 20,00
RECUPERO SPESE PER RICHIESTE DI CERTIFICAZIONE SALDI O NOTIZIE SUL RAPPORTO (per singolo documento) I certificazione saldi, movimentazione e notizie rapporto II certificazione interessi passivi	Euro 30,00 Euro 12,00
UTENZE ED ALTRI SERVIZI	
DOMICILIAZIONI UTENZE / RID I valuta di addebito	Gratuito Ultimo giorno consentito per il pagamento
PAGAMENTO UTENZE A MEZZO BOLLETTINO POSTALE I commissioni addebito in conto singolo bollettino con quietanza IBL Banca II commissioni addebito in conto singolo bollettino con quietanza Poste Italiane o altra Azienda III valuta di addebito (stacco valuta rispetto a data esecuzione)	Euro 1,50 Euro 2,00 1 gg. lavorativo
ASSEGNI (SPESE, VALUTE E TERMINI DI DISPONIBILITÀ)	
SPESE	
COSTO PER CARNET ASSEGNI	Euro 1,00
SPESE RICHIAMO ASSEGNI	Euro 15,00
COMMISSIONI PER RICHIESTA BENEFONDI SU ASSEGNI (comprese spese telefoniche)	Euro 10,00
COMMISSIONI PER ASSEGNI RESTITUITI A TERZI	Euro 7,75 Per ogni assegno insoluto non addebitato in conto corrente a causa di irregolarità formale o sostanziale del titolo
COMMISSIONI PER ASSEGNI SOSPESI	Euro 25,00 Per ogni assegno non addebitato in conto corrente a causa di assenza o insufficienza di fondi verrà addebitata una sola volta la commissione, oltre al recupero delle spese reclamate dal Pubblico Ufficiale per l'eventuale azione di protesto
COMMISSIONE PER BLOCCO ASSEGNO BANCARIO a seguito smarrimento, sottrazione od altro con un massimo per più assegni di	Euro 6,00 Euro 25,00
SPESE PER ASSEGNI TORNATI IMPAGATI I protestati (oltre al recupero spese di protesto) II insoluti	1,50% con un minimo di Euro 10,00 e un massimo di Euro 30,00 Euro 7,75
ADDEBITI PER ASSEGNI BANCARI CIRCOLANTI ALL'ESTERO (tratti in Euro e/o divisa) I commissioni per addebito assegno II recupero spese III valuta di addebito	Euro 5,00 Euro 8,00 Data emissione
CHECK TRUNCATION (adempimenti per conto di propria clientela) I comunicazione di assegno impagato, storno o copia storno II altri messaggi	Euro 6,00 Euro 8,00
VALUTE E TERMINI DI DISPONIBILITÀ	
VALUTE VERSAMENTI I contanti e valori assimilati II assegni circolari e di traenza di IBL Banca III assegni bancari tratti sullo stesso sportello IV assegni bancari tratti su sportelli di IBL Banca V assegni circolari altre banche VI assegni bancari altre banche VII assegni, vaglia e titoli postali	Stesso giorno 1 gg. lavorativo 1 gg. lavorativo 2 gg. lavorativi 1 gg. lavorativi 3 gg. lavorativi 5 gg. lavorativi
VALUTE SU PRELIEVI A MEZZO ASSEGNO BANCARIO	Data emissione
TERMINI DI DISPONIBILITÀ DEFINITIVA salvo casi di forza maggiore - per le aziende di credito italiane successivi alla data negoziazione e/o di lavorazione I contanti e valori assimilati II assegni circolari e di traenza di IBL Banca III assegni bancari tratti sullo stesso sportello IV assegni bancari tratti su sportelli di IBL Banca V assegni circolari altre banche VI assegni bancari altre banche	Stesso giorno Stesso giorno 1 gg. lavorativo 4 gg. lavorativi 4 gg. lavorativi 4 gg. lavorativi

VII assegni, vaglia e titoli postali	5 gg. lavorativi
ASSEGNI ESTERI ASSUNTI "AL SALVO BUON FINE" IN EURO O IN DIVISA VALUTE VERSAMENTI	
I commissione di incasso (oltre al recupero di spese o imposte reclamate) - recupero spese fisse per apertura o variazione pratica	1,25% Minimo Euro 10,00 Massimo Euro 35,00 Euro 25,80
II ritorno insoluto / impagato (oltre al recupero di spese o imposte reclamate)	Euro 10,00
III valuta di accredito per assegni Europa in Euro	10 gg. lavorativi
IV valuta di accredito per assegni Europa in Divisa	10 gg. lavorativi
V valuta di accredito per assegni Altri Paesi in Divisa	10 gg. lavorativi
VI valuta di accredito per assegni Altri Paesi in Euro	10 gg. lavorativi
ASSEGNI ESTERI ASSUNTI "AL SALVO BUON FINE" IN EURO O IN DIVISA TERMINI DI DISPONIBILITÀ DEFINITIVA	
salvo casi di forza maggiore - per le aziende di credito italiane successiva alla data negoziazione e/o di lavorazione	
I per assegni Europa in Euro	20 gg. lavorativi
II per assegni Europa in Divisa	20 gg. lavorativi
III per assegni Altri Paesi in Divisa	20 gg. lavorativi
IV per assegni Altri Paesi in Euro	20 gg. lavorativi

GIROCONTI E BONIFICI

GIROCONTI	
(disposizioni di accredito su altro conto corrente proprio acceso presso IBL Banca)	
I commissioni	Gratuito
II valuta addebito	Data Esecuzione
BONIFICI ITALIA	
I commissioni su operazione effettuata allo sportello	Euro 1,25
II commissioni su operazione effettuata tramite servizio Internet Banking	Gratuito
III valuta addebito	Data Esecuzione
BONIFICI ITALIA URGENTI CON REGOLAMENTO DIRETTO (BIR)	
I urgenti con regolamento diretto (BIR) (commissioni suppletive)	Euro 9,00
II valuta addebito	Data Esecuzione
BONIFICI ALL'ESTERO	
A Per i bonifici di importo pari o inferiore ad euro 50.000,00 con indicazione delle coordinate IBAN esatte, tipo commissioni "SHA", ossia reciprocamente compensate o a carico dei propri clienti, i cui destinatari siano residenti nei paesi aderenti all'Area Euro o con importi espressi in Corone Svedesi	
Vengono applicate le condizioni previste per i bonifici Italia	
B Per i bonifici di importo superiore ad Euro 50.000,00 o difformi dalle sopra citate condizioni	
I commissione di esecuzione per bonifici con tipo commissioni "BEN"	Euro 15,00
II commissione di esecuzione per bonifici con tipo commissioni "OUR"	Euro 35,00
III valuta addebito	Data Esecuzione
C Per i bonifici in divisa	
Addebito eseguito in Euro al controvalore derivante dall'applicazione del cambio vigente alla data di effettuazione dell'ordine	
I commissione di esecuzione per bonifici con tipo commissioni "BEN"	Euro 15,00
II commissione di esecuzione per bonifici con tipo commissioni "OUR"	Euro 35,00
III valuta addebito	Data Esecuzione
BONIFICI ITALIA IN ENTRATA	
I valuta accredito	Stesso giorno lavorativo di accredito dei fondi alla banca
BONIFICI ESTERO IN ENTRATA	
I commissione per accredito su c/c presso IBL Banca	Euro 2,50
II valuta accredito	Stesso giorno lavorativo di accredito dei fondi alla banca
COMMISSIONE VALUTARIA STATISTICA (CSV)	
	Euro 5,00
SPESE PER RETTIFICA IN CASO DI MANCANZA INDICAZIONI UTILI PER IL BUON ESITO DEL BONIFICO	
	Euro 2,50

TEMPI DI ESECUZIONE DEGLI ORDINI DI PAGAMENTO

ORDINI DI PAGAMENTO PER BONIFICI DOMESTICI NON RILEVANTI (ordinativi cartacei presentati allo sportello)	
I se consegnati entro le ore 15:00	Data consegna ordine
II se consegnati dopo le ore 15:00	Un giorno lavorativo successivo alla data consegna dell'ordine
ORDINI DI PAGAMENTO PER BONIFICI DOMESTICI RILEVANTI/URGENTI (ordinativi cartacei presentati allo sportello)	
I se consegnati entro le ore 10:00	Data consegna ordine
II se consegnati dopo le ore 10:00	Un giorno lavorativo successivo alla data consegna dell'ordine
ORDINI DI PAGAMENTO PER BONIFICI DOMESTICI (ordinativi pervenuti dal canale telematico (Internet Banking))	
I se consegnati entro le ore 17:00	Data consegna ordine
II se consegnati dopo le ore 17:00	Un giorno lavorativo successivo alla data consegna dell'ordine
ORDINI DI PAGAMENTO PER BONIFICI ESTERI (ordinativi cartacei presentati allo sportello)	
I se consegnati entro le ore 10:00	Data consegna ordine
II se consegnati dopo le ore 10:00	Un giorno lavorativo successivo alla data consegna dell'ordine
ORDINI DI PAGAMENTO PER BONIFICI DOMESTICI (ordinativi pervenuti dal canale telematico (CBI))	
I se consegnati entro le ore 10:00	Data ricezione del flusso telematico
II se consegnati dopo le ore 10:00	Un giorno lavorativo successivo alla data consegna dell'ordine

ALTRO

TEMPI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO	Entro 5 giorni dalla data di efficacia della comunicazione di recesso
--------------------------------	--

QUANTO PUÒ COSTARE IL FIDO (CALCOLO DELL'ISC INDICATORE SINTETICO DI COSTO PER LE IPOTESI DI CONCESSIONE DI UN FIDO)

IPOTESI 1	IL CONTRATTO PREVEDE L'APPLICAZIONE DELLA COMMISSIONE PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DEI FONDI l'ISC è calcolato sulla base di un contratto a tempo indeterminato assumendo un affidamento di 1.500 euro utilizzato per intero dal momento della conclusione del contratto e per l'intera durata del medesimo. Ai fini del calcolo si assume che il contratto abbia una durata pari a tre mesi e che la liquidazione degli interessi avvenga su base trimestrale. Oltre agli interessi e alla commissione sono state considerate nel calcolo altre spese per 15 euro.	ISC 11,28%
IPOTESI 2	IL CONTRATTO PREVEDE L'APPLICAZIONE DELLA COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO L'ISC È CALCOLATO SU DUE SCENARI, ENTRAMBI CON UN AFFIDAMENTO PARI A 1.500 EURO. Scenario A. l'utilizzato è pari a zero euro per 62 giorni e a 1.500 euro per 29 giorni (utilizzato medio pari a 478 euro); in questo caso la CMS non viene applicata e si tiene conto dei soli interessi e altre spese (stimate pari a 15 euro). Scenario B. l'utilizzato è pari a 500 euro per 29 giorni, a 1.500 euro per 1 giorno e a zero euro per i restanti 61 giorni (utilizzato medio pari a 176 euro); si ipotizza che i 30 giorni in cui l'utilizzato è maggiore di zero siano continuativi e pertanto si applica la CSM. Oltre agli interessi e alla commissione sono state considerate nel calcolo altre spese per 15 euro.	ISC 12,42% ISC 33,63%
IPOTESI 3	IL CONTRATTO NON PREVEDE L'APPLICAZIONE NÉ DELLA COMMISSIONE PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DEI FONDI NÉ DELLA COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO l'ISC è calcolato sulla base di un contratto a tempo indeterminato assumendo un affidamento di 1.500 euro utilizzato per intero dal momento della conclusione del contratto e per l'intera durata del medesimo. Ai fini del calcolo si assume che il contratto abbia una durata pari a tre mesi e che la liquidazione degli interessi avvenga su base trimestrale. Oltre agli interessi sono state considerate nel calcolo altre spese per 15 euro.	ISC 10,20%

I costi riportati nella tabella sono orientativi e si riferiscono a tre ipotesi di operatività indicate dalla Banca d'Italia.

CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO L'OPERAZIONE / SERVIZIO
NORMATIVA CONTRATTUALE APPLICABILE A TUTTI I RAPPORTI E SERVIZI DI IBL BANCA S.p.A. (NORME GENERALI)
Articolo 26 Diritto di recesso e Tempi di Chiusura

- Salvo ove diversamente previsto, i servizi disciplinati dalle presenti Condizioni generali sono tutti a tempo indeterminato.
- La Banca può recedere da ogni singolo rapporto, così come da tutti i rapporti, con preavviso di almeno 60 giorni rispetto alla data di efficacia, in forma scritta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, senza alcun onere per il Cliente.
- Il Cliente, senza preavviso, senza penalità e senza spese di chiusura può recedere da ogni singolo rapporto, così come da tutti i rapporti.
- Resta impregiudicata l'esecuzione degli ordini impartiti anteriormente alla ricezione della comunicazione di recesso e non espressamente revocati in tempo utile. Il Cliente è tenuto ad adempiere a tutte le obbligazioni sorte a suo carico prima della data di efficacia del recesso e resta responsabile di ogni conseguenza derivante dall'utilizzo successivo dei servizi.
- In forza del recesso esercitato da una delle parti, il Cliente è tenuto a consegnare tutta la documentazione richiesta dalla Banca per la chiusura del rapporto. Il singolo rapporto, così come tutti i rapporti oggetto di recesso, si intenderanno chiusi definitivamente entro 5 giorni dalla data di efficacia della comunicazione di recesso.
- La Banca avrà facoltà di recedere anche soltanto da uno o più dei singoli rapporti disciplinati dallo stesso con effetto immediato, dandone comunicazione scritta qualora: a) il Cliente sia divenuto insolvente; b) nei confronti del Cliente sia stata depositata istanza di fallimento; c) il Cliente persona giuridica sia stato posto in liquidazione o si sia verificata una causa di scioglimento dello stesso; d) il Cliente abbia operato cessioni di beni ai creditori o abbia proposto ai creditori altre forme di sistemazione della propria posizione debitoria, in generale o per una significativa parte dei crediti.
- In ogni caso di scioglimento del contratto, la Banca, se lo riterrà opportuno, potrà sospendere l'esecuzione degli ordini, procedere alla liquidazione anticipata delle operazioni in corso e adottare tutte le misure opportune ai fini dell'adempimento delle obbligazioni derivanti da operazioni poste in essere per conto del Cliente, senza pregiudizio di qualsiasi altro rimedio o del risarcimento degli eventuali danni.
- Salvo ove diversamente stabilito, lo scioglimento di uno dei rapporti disciplinati dalle presenti Condizioni generali non comporta di per sé anche lo scioglimento degli altri rapporti.

Articolo 27 Facoltà della Banca di modificare le condizioni economiche e non economiche - Modalità di comunicazione - Diritto di recesso del Cliente

- Fatto salvo quanto detto nelle sezioni che seguono in riferimento ai singoli servizi, la Banca ha facoltà di modificare, anche in senso sfavorevole per il Cliente, le presenti Norme generali senza alcuna eccezione qualora sussista un giustificato motivo. A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono giustificati motivi modifiche legislative o regolamentari, disposizioni di organi amministrativi o di vigilanza, modifiche alle regole di funzionamento degli organismi di gestione accentrata di strumenti finanziari, ragioni di sicurezza o di maggiore efficienza, altre opportunità tecniche ed operative.
- La Banca comunica al Cliente tali variazioni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal Cliente, con un preavviso minimo di trenta giorni ed indicandone la relativa decorrenza osservando per i servizi bancari e di finanziamento le prescrizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. 1.9.1993 n. 385 e relative disposizioni di attuazione. Il Cliente entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione ha diritto di recedere dal contratto, senza penalità e senza spese di chiusura e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. In difetto le modifiche s'intendono accettate con la decorrenza indicata nella comunicazione predetta.
- La Banca, qualora sussista un giustificato motivo, può modificare, anche in senso sfavorevole per il Cliente, le condizioni economiche applicabili al singolo rapporto o servizio, senza alcuna eccezione (tassi, condizioni, commissioni, modifiche al corrispettivo per i servizi prestati ecc.), comunicando tali variazioni al Cliente, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal Cliente, con un preavviso minimo di trenta giorni, ed indicandone la relativa decorrenza, osservando per i servizi bancari e di finanziamento le prescrizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. 1.9.1993 n. 385 e relative disposizioni di attuazione.
- A titolo esemplificativo e non esaustivo, si considerano effettuate per giustificato motivo le variazioni, generalizzate o meno, connesse a modifiche dei prezzi, dei tassi, dei cambi o comunque delle condizioni di mercato o altri fatti o atti (a titolo esemplificativo aumento degli oneri assicurativi e/o fiscali) suscettibili di rendere maggiormente onerosa la prestazione per la Banca.
- Nel caso di modifica delle condizioni il Cliente ha diritto di recedere entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di modifica, dal singolo rapporto o servizio, senza penalità e senza spese di chiusura e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate secondo quanto previsto dall'art. 118 D.Lgs. 385/93 e disposizioni di attuazione.
- Qualora il Cliente non abbia comunicato alla Banca il proprio recesso dal singolo rapporto o servizio entro il termine predetto, le modifiche si intenderanno accettate dal Cliente, con la decorrenza indicata nella comunicazione.
- Non costituiscono modifica delle condizioni economiche le variazioni di tasso e delle altre condizioni conseguenti a variazioni di specifici parametri prescelti dalle parti (es. Euribor) e la cui determinazione è sottratta alla volontà delle medesime; tali variazioni pertanto sono automaticamente applicate e sono indicate al Cliente nell'ambito delle ordinarie comunicazioni periodiche previste dalla normativa tempo per tempo vigente.

Articolo 28 Legge applicabile - determinazione del foro competente

- Le presenti Condizioni generali ed ogni rapporto con il Cliente disciplinato dallo stesso è regolato dalla legge italiana. Il presente contratto è redatto in lingua italiana, che ne regola la conseguente interpretazione letterale.
- Ai fini della determinazione del foro competente la Banca elegge domicilio in Roma presso la propria direzione generale all'indirizzo sopra indicato nelle presenti Condizioni. Nel caso in cui il Cliente rivesta la qualità di non consumatore foro esclusivamente competente è quello di Roma.

Articolo 30 Reclami e Composizione Stragiudiziale delle Controversie

- Per la composizione stragiudiziale di eventuali controversie, il competente organo a cui il Cliente potrà rivolgersi è l'Ufficio Reclami della Banca. Eventuali reclami dovranno essere inviati a mezzo raccomandata A/R presso l'Ufficio Reclami - Roma Via Campo Marzio, 46, o mediante invio di comunicazione telematica al seguente indirizzo internet ufficioreclami@iblbanca.it. L'Ufficio risponderà entro un termine massimo di 30 giorni. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi all'*Arbitro Bancario Finanziario* (ABF). A tal fine si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.
- Il Cliente può anche rivolgersi al *Conciliatore Bancario* per richiedere i servizi da questo offerti. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it o www.iblbanca.it.

NORME CHE REGOLANO I CONTI CORRENTI DI CORRISPONDENZA

Articolo 2 Uso dei moduli per assegni

1. La Banca si riserva di consentire l'utilizzazione di assegni mediante l'uso di assegni sul conto corrente mediante l'uso di moduli forniti dalla Banca medesima contro rimborso del costo.
2. La modalità di richiesta degli assegni, anche mediante l'utilizzo di forme di richiesta a distanza, sono definite mediante avviso alla Clientela, anche in forma generica, sulle pagine del sito internet della Banca (www.iblbanca.it). La consegna al Correntista (o la spedizione al medesimo) di uno o più moduli di assegno richiesti comporta l'instaurarsi della Convenzione di assegno.
3. In ogni caso il Correntista è tenuto a custodire con ogni cura i moduli di assegni ed i relativi moduli di richiesta, restando responsabile di ogni danno che possa risultare dalla perdita, dalla sottrazione, o dall'uso abusivo od illecito dei moduli stessi, della cui perdita o sottrazione deve dare comunicazione alla Banca. Con la cessazione del rapporto di conto corrente i moduli non utilizzati devono essere restituiti alla Banca.
4. In caso di pluralità di conti, la Banca non è tenuta al pagamento degli assegni tratti su conti con disponibilità insufficiente, indipendentemente dalla eventuale presenza di fondi sul altri conti di pertinenza dello stesso Correntista.

Articolo 6 Accredito s.b.f. di assegni bancari, circolari, vaglia o altri titoli simili

1. Salvo espressa istruzione contraria, resta convenuto che tutti i bonifici e le rimesse, disposti da terzi a favore del Correntista, gli saranno accreditati in conto corrente. L'importo degli assegni bancari, assegni circolari, vaglia od altri titoli simili è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine e non è disponibile prima che la Banca ne abbia effettuato la verifica o l'incasso.
2. La valuta applicata all'accreditamento determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al Correntista alcun diritto circa la disponibilità dell'importo. Qualora tuttavia la Banca consentisse al Correntista di disporre, in tutto o in parte, di tale importo prima di averne effettuato l'incasso ed ancorché sull'importo sia iniziata la decorrenza degli interessi, ciò non comporterà affidamento di analoghe concessioni per il futuro. La Banca si riserva il diritto di addebitare in qualsiasi momento l'importo dei titoli accreditati anche prima della verifica o dell'incasso, e ciò anche nel caso in cui abbia consentito al Correntista di disporre anticipatamente dell'importo medesimo.
3. In caso di mancato incasso, la Banca si riserva tutti i diritti ed azioni, compresi quelli di cui all'articolo 1829 codice civile, nonché la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, l'addebito in conto.
4. Tutto ciò vale anche nel caso di effetti, ricevute e documenti simili, accreditati con riserva di verifica e salvo buon fine.

Articolo 7 apertura di credito e facoltà di recesso

Le aperture di credito che la Banca ritenga eventualmente di concedere al Correntista sono soggette alle seguenti regole:

- a) il Correntista può utilizzare in una o più volte la somma messagli a disposizione e può con successivi versamenti ripristinare la sua disponibilità;
- b) se l'apertura di credito è a tempo determinato, il Correntista è tenuto ad eseguire alla scadenza il pagamento di quanto da lui dovuto per capitali, interessi, spese, imposte, tasse ed ogni altro accessorio, anche senza una espressa richiesta della Banca;
- c) la Banca ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento anche con comunicazione verbale, dall'apertura di credito, ancorché concessa a tempo determinato, nonché di ridurla o di sospenderla; per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al Correntista, con lettera raccomandata, un preavviso non inferiore a 1 giorno. Qualora il Correntista rivesta la qualità di consumatore la Banca ha facoltà di recedere dall'apertura di credito a tempo indeterminato secondo le modalità sopra indicate; nel caso di apertura di credito a tempo determinato la Banca ha facoltà di recedere o di ridurre l'affidamento al ricorrere di una giusta causa. Per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al Correntista, con lettera raccomandata, un preavviso di 15 giorni o anche senza preavviso in presenza di un giustificato motivo dandone comunicazione al Correntista. Il Correntista dovrà effettuare il pagamento di quanto dovuto alla Banca nel termine di 15 giorni dalla data di comunicazione del recesso, risoluzione o della riduzione dell'apertura di credito, fatta salva l'intervenuta decadenza del beneficio del termine ex art. 1186 c.c. Analoga facoltà di recesso ha il Correntista con effetto di chiusura dell'operazione mediante pagamento di quanto dovuto;
- d) in ogni caso il recesso ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso;
- e) le eventuali disposizioni allo scoperto, che la Banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza convenuta o dopo la comunicazione del recesso, non comportano il ripristino dell'apertura di credito neppure per l'importo delle disposizioni eseguite. L'eventuale scoperto oltre il limite dell'apertura di credito non comporta l'aumento di tale limite. Sul saldo finale risultante dall'estinzione del conto sarà applicato con capitalizzazione semplice, un tasso di mora pari al tasso debitore che regolava il credito al momento della revoca. La banca non sarà più tenuta all'invio dell'estratto conto periodico, fatta eccezione per la rendicontazione dovuta per l'estinzione del conto;
- f) le norme sub c) e d) si applicano ad ogni o sovvenzione sotto qualsiasi forma concessa dalla Banca al Correntista.

Articolo 8 Interessi - chiusura contabile conti debitori e creditori - capitalizzazione infrannuale

1. Gli interessi - in misura fissa o indicizzata - sono riconosciuti al Correntista o dallo stesso corrisposti nella misura pattuita e producono, a loro volta, interessi nella stessa misura dal giorno della loro capitalizzazione. Qualora l'interesse sia indicizzato, la modifica sfavorevole al Correntista derivante dalla modifica del parametro pattuito, non è soggetta all'obbligo di comunicazione al Correntista.
2. I rapporti di dare e avere relativi a conti creditori e debitori vengono chiusi contabilmente con la periodicità pattuita, portando in conto gli interessi, le commissioni e le spese non ancora addebitate ed applicando, nei tempi e con le modalità di legge, le trattenute fiscali. Il saldo risultante dalla chiusura periodica così calcolato produce interessi nella medesima misura pattuita.
3. Nell'ambito di ogni singolo conto corrente è stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori; tale periodicità può essere annuale o inferiore all'anno (e pertanto anche semestrale o trimestrale) in base a quanto pattuito nel singolo conto corrente.
4. Sui saldi dei conti debitori e su ogni altra obbligazione derivante dal rapporto di conto corrente, divenuti esigibili a carico del Correntista matureranno interessi di mora nella misura contrattualmente prevista, calcolati in forma semplice fino al soddisfo.
5. Gli assegni pagati dalla Banca vengono addebitati sul conto del Correntista con la valuta stabilita; nel caso di assegni postdatati, la valuta è quella della data di pagamento ai sensi dell'articolo 31 della legge assegni.
6. Salvo diverso accordo, e fermo restando quanto disposto nell'articolo precedente per l'ipotesi di apertura di credito o di sovvenzione, ad ognuna delle parti è sempre riservato il diritto di esigere l'immediato pagamento di tutto quanto sia comunque dovuto.

Articolo 18 Reclami e Composizione Stragiudiziale delle Controversie

1. Per la composizione stragiudiziale di eventuali controversie, il competente organo a cui il Correntista potrà rivolgersi è l'Ufficio Reclami della Banca. Eventuali reclami dovranno essere inviati a mezzo raccomandata A/R presso l'Ufficio Reclami - Roma Via Campo Marzio, 46, o mediante invio di comunicazione telematica al seguente indirizzo internet ufficioreclami@iblbanca.it. L'Ufficio risponderà entro un termine massimo di 30 giorni. Se il Correntista non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi all'*Arbitro Bancario Finanziario* (ABF). A tal fine si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.
2. Il Correntista può anche rivolgersi al *Conciliatore Bancario* per richiedere i servizi da questo offerti. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it o www.iblbanca.it.

LEGENDA

BONIFICO	Operazione bancaria che consente il trasferimento di fondi da una persona fisica o giuridica (chiamata ordinante) ad un'altra (chiamata beneficiario). Il giroconto consiste in un trasferimento di fondi in cui sia il conto di accredito che il conto di addebito sono conti aperti sulla stessa banca intestati alla stessa persona fisica.
BIR	Bonifico di importo rilevante. Sono i bonifici superiori a € 500.000,00; vengono inoltrati in rete interbancaria durante la giornata ed il regolamento avviene in tempo reale.
BONIFICI URGENTI	Sono bonifici fino a € 500.000,00, hanno le stesse caratteristiche tecniche ed operative dei BIR.
CANONE ANNUO	Spese fisse per la gestione del conto.
CANONE MENSILE/TRIMESTRALE	Spese fisse per la gestione del conto addebitate con cadenza mensile/trimestrale.
CAPITALIZZAZIONE DEGLI INTERESSI	Una volta accreditati e addebitati sul conto, gli interessi sono contati nel saldo e producono a loro volta interessi.
C.M.S. (COMMISSIONE MASSIMO SCOPERTO)	Commissione applicata sul più alto saldo passivo (debitore) nel periodo di liquidazione, a condizione che al Cliente sia concesso un fido e che il saldo risulti a debito per almeno 30 giorni consecutivi. La CMS - Commissione di Massimo Scoperto viene calcolata, nel rispetto della legge vigente, secondo la seguente formula: CMS = p * M / 100 <i>Dove:</i> CMS è l'importo della Commissione di Massimo Scoperto che verrà addebitata nel periodo di liquidazione p è l'aliquota della commissione pattuita M è il valore massimo del saldo dare (uscite per il Cliente), entro il limite del fido accordato, che presenta il conto, all'interno di una sequenza consecutiva di almeno 30 giorni di saldo dare nel periodo di liquidazione (trimestre).
COMMISSIONE PER MESSA A DISPOSIZIONE DEI FONDI	In alternativa alla CMS, che è calcolata in maniera percentuale sull'effettivo utilizzo dell'affidamento, è possibile optare per il sostenimento di un costo fisso dovuto per la messa a disposizione, da parte della banca, dei fondi relativi all'affidamento concesso. In tal caso il Cliente pagherà detta commissione, solitamente commisurata all'importo totale dell'affidamento concesso dalla banca, indipendentemente dal suo effettivo utilizzo.
CONSUMATORE	Persona fisica che opera sul conto corrente per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
DATA DI ESECUZIONE DELL'OPERAZIONE	Data dalla quale ricorrono tutte le condizioni richieste dalla banca per l'esecuzione di un ordine di bonifico.
DISPONIBILITÀ SOMME VERSATE	Numero di giorni successivi alla data dell'operazione dopo i quali il Cliente può utilizzare le somme versate.
FIDO O AFFIDAMENTO	Somma che la banca si impegna a mettere a disposizione del Cliente oltre il saldo disponibile.
PENALE PER SCONFINO SULL'AFFIDAMENTO CONCESSO	A carico del Cliente può essere addebitato un importo fisso a titolo di penale qualora, in caso di affidamento, il saldo conto del conto corrente evidenzii uno sconfinamento superiore all'importo dell'affidamento concesso dalla banca. Tale penale dovuta è indipendente dai giorni e dall'importo dello sconfinamento.
PENALE PER SCONFINO IN ASSENZA DI AFFIDAMENTO	A carico del Cliente può essere addebitato un importo fisso a titolo di penale qualora il conto corrente, in assenza di un affidamento concesso dalla banca, presenti uno scoperto. Tale penale dovuta è indipendente dai giorni e dall'importo dello sconfinamento.
SALDO DISPONIBILE	Somma disponibile sul conto, che il correntista può utilizzare.
SALVO BUON FINE	Clausola in virtù della quale il Cliente ha l'obbligo di rimborsare le somme rappresentate da titoli di credito accreditate dalla banca sul conto deposito dello stesso nel caso in cui tali titoli risultassero impagati.
SCONFINAMENTO IN ASSENZA DI FIDO E SCONFINAMENTO EXTRAFIDO	Somma che la banca ha accettato di pagare quando il Cliente ha impartito un ordine di pagamento (assegno, domiciliazione utenze) senza avere sul conto corrente la disponibilità. Si ha sconfinamento anche quando la somma pagata eccede il fido utilizzabile.
SPESA SINGOLA OPERAZIONE NON COMPRESA NEL CANONE	Spesa per la registrazione contabile di ogni operazione oltre quelle eventualmente comprese nel canone annuo.
SPESE ANNUE PER CONTEGGIO INTERESSI E COMPETENZE	Spese per il conteggio periodico degli interessi, creditori e debitori, e per il calcolo delle competenze.
SPESE PER INVIO ESTRATTO CONTO	Commissioni che la banca applica ogni volta che invia un estratto conto, secondo la periodicità e il canale di comunicazione stabiliti nel contratto.
SPESE PER OPERAZIONI DI AUTORIZZAZIONE E FORZATURA PER L'UTILIZZO DI SOMME IN CASO DI INDISPONIBILITÀ SUL CONTO	Spesa addebitata dalla banca nel caso venga autorizzato un ordine di pagamento impartito dal Cliente (assegno, domiciliazione utenze, bonifico ecc) in caso di sconfinamento del conto in assenza di fido o di sconfinamento del conto extrafido.
TASSO CREDITORE ANNUO NOMINALE	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi sulle somme depositate (interessi creditori), che sono poi accreditati sul conto, al netto delle ritenute fiscali.
TASSO DEBITORE ANNUO NOMINALE	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del Cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. Gli interessi sono poi addebitati sul conto.
T.E.G.M. - TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM degli affidamenti in conto corrente, aumentarlo della metà e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.
VALUTE SUI PRELIEVI	Numero dei giorni che intercorrono tra la data del prelievo e la data dalla quale iniziano ad essere addebitati gli interessi. Quest'ultima potrebbe anche essere precedente alla data del prelievo.
VALUTE SUI VERSAMENTI	Numero dei giorni che intercorrono tra la data del versamento e la data dalla quale iniziano ad essere accreditati gli interessi.

IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE (DA COMPILARE A CURA DI CHI ESEGUE L'OFFERTA)

COGNOME E NOME

QUALIFICA E E-MAIL

ISCRITTO ALL'ALBO